

Rescissione del contratto e risoluzione dell'appalto: rapporti

Cass. civ., sez. I, sentenza 27 ottobre 2015, n. 21882 (Pres. Salvago, est. Lamorgese)

Potere di rescissione del contratto riconosciuto alla stazione appaltante dall'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F - Esercizio dell'azione di risoluzione per inadempimento da parte dell'appaltatore - Ammissibilità

In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

1.- La Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 18.7.2008, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla soc. coop. ITER, Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, ha dichiarato risolto per grave inadempimento del Comune di Arzachena il contratto di appalto stipulato il 19.5.1994, avente ad oggetto vari interventi, tra i quali la realizzazione di un depuratore, e lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti dall'impresa, da determinare in separato giudizio; ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune.

2.- Per quanto ancora interessa, la Corte, dissentendo dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l'impresa non potesse subire tutte le conseguenze negative sul piano economico della variante predisposta dal Comune, sebbene questa fosse legittima, a causa di una sorpresa geologica che rendeva necessaria la modifica del progetto originario, e accettata dall'impresa con atto di sottomissione firmato senza riserve. Infatti, la suddetta variante, predisposta a ottobre 1995, era stata approvata dal Comune tardivamente, a novembre 1996, e ciò aveva determinato il blocco dei lavori; inoltre, il Comune aveva ingiustificatamente rifiutato di disporre la sospensione dei lavori, che sarebbe stata comunque illegittima perché protratta per oltre sei mesi, e di prorogare il termine fissato per la loro ultimazione.

3.- Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Arzachena sulla base di tre motivi, cui resiste l'ITER con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo in via condizionata, cui si oppone il Comune.

Motivi della decisione

1.- L'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo, sollevata dalla società resistente, è infondata.

Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza (pubblicata il 18.7.2008 e non notificata), considerando i due periodi di sospensione feriale maturati nel 2008 e 2009, veniva a scadere domenica 18.10.2009, con slittamento al successivo lunedì 19.10.2009, giorno in cui il ricorso è stato appunto spedito per la notifica, cioè tempestivamente.

2.- Il primo motivo non contiene il necessario momento di sintesi, richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) e adeguato alla tipologia di vizio denunciato (per contraddittorietà e illogicità della motivazione), a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 24553/2013, n. 4556/2009). Esso è quindi inammissibile.

3.- Nel secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ritenuto gravemente inadempiente il Comune di Arzachena sulla base di un fatto, la tardiva approvazione della variante, non allegato dall'impresa né accertato in fase istruttoria e basato sull'erroneo presupposto che l'impresa avesse sottoscritto l'atto di sottomissione a ottobre 1995, anziché a dicembre 1995.

Il motivo è infondato. La Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ritenuto che il Comune fosse inadempiente per l'eccessivo tempo trascorso tra la predisposizione e l'approvazione della variante, non tra la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e l'approvazione, né per la tardiva predisposizione della stessa. Inoltre, un eventuale errore nell'aver indicato come avvenuta in ottobre anziché novembre 1995 la predisposizione della variante, ovvero in ottobre anziché dicembre 1995 la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, non assumerebbe un valore decisivo al fine di scalfire la ratio della decisione. Si aggiunga che nella prospettazione di un'erronea valutazione della tardività dell'approvazione della variante è implicita la richiesta di un nuovo accertamento di fatto che esula dall'ambito del giudizio di legittimità, tanto più che il motivo è sfornito di un adeguato momento di sintesi del vizio motivazionale genericamente denunciato.

4.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (cui si riferisce il proposto quesito di diritto) sull'eccezione di rescissione del contratto deliberata dal Comune nelle more del giudizio per grave inadempimento e frode dell'impresa, nonché vizio di motivazione.

La prima censura è infondata. La Corte d'appello si è pronunciata sulla predetta eccezione, rigettandola espressamente, laddove ha osservato che il provvedimento di rescissione adottato dal Comune (a norma dell'art. 340 L. n. 2248/1865, all. F; v. anche gli art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e 119 d.P.R. n. 554/1999) non impedisce la trattazione e l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto (nella specie già) proposta dall'appaltatore. In effetti, il potere risolutorio riconosciuto alla stazione appaltante dalla legge non preclude all'appaltatore di agire per la

risoluzione del contratto in caso di inadempimento di non scarsa importanza ad essa imputabile (art. 1453 e 1455 c.c.).

La censura di vizio motivazionale è inammissibile, per mancata formulazione di un momento di sintesi separato (v. Cass. n. 12248/2013) dal proposto quesito di diritto concernente la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

5.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio, liquidate in € 7200,00, di cui € 7000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 11.9.2015.